

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1988

Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende perseguire principalmente i seguenti obiettivi:

1) recupero di efficienza della gestione degli istituti di previdenza, attraverso norme di immediata applicazione;

2) revisione generale e organica degli attuali ordinamenti dei suddetti istituti e dei moduli organizzativi e gestionali dei servizi amministrativi da realizzare mediante norme di delega al Governo.

Con l'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428, è stata assolta l'esigenza più immediata di un adeguato rafforzamento del personale, con l'assunzione di 500 nuove unità, da destinare ai settori più carenti, in particolare per l'attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29,

sulla ricongiunzione dei servizi, che ha provocato l'afflusso di oltre 650 mila domande.

Pertanto, il rafforzamento degli organici, così avviato, costituisce solo un primo passo, indispensabile, verso il ripristino della piena funzionalità degli istituti di previdenza, che dia puntuale risposta alla crescente domanda di servizi, proveniente da dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza. Infatti, solo una modifica radicale degli attuali ordinamenti potrà consentire ai suddetti istituti di operare con tempestività ed efficienza, anche negli altri settori di competenza.

Pertanto, con l'accluso testo s'intende migliorare il quadro normativo nel quale dovranno operare nei prossimi anni gli istituti di previdenza, anche a mezzo della delega, appo-

sitamente prevista all'articolo 17 del provvedimento.

Invero, la gestione degli istituti di previdenza non solo interessa un milione e mezzo di dipendenti pubblici e mezzo milione di pensionati, ma cura, altresì, investimenti per migliaia di miliardi, amministra un patrimonio immobiliare di oltre 36.000 unità locative in tutto il territorio nazionale, finanzia province e comuni per la realizzazione di opere pubbliche, effettua operazioni creditizie a favore degli iscritti per un volume di attività e risorse non inferiore a quello di aziende di credito di piccole e medie dimensioni, opera annualmente sui mercati del reddito fisso per centinaia di miliardi, e così via: tutti questi numerosi e importanti compiti non possono essere svolti senza adeguati strumenti operativi.

Modificando i criteri che legislativamente regolano la materia, si è ritenuto pertanto necessario passare dall'accentramento originario ad un decentramento più consono con le esigenze di una società moderna, dotando altresì l'Amministrazione di adeguati strumenti normativi e organizzativi (più ampia autonomia di azione, propri servizi tecnici e di informatica, articolazione periferica più diffusa e più diretta, eccetera).

Infine, per quanto riguarda le norme relative al settore previdenziale, va rilevato che gli emendamenti rispondono all'esigenza di una sistemazione organica e coordinata della materia pensionistica affidata alla competenza della Direzione generale degli istituti di previdenza, per adeguarla alle più recenti innovazioni normative intervenute in altri regimi assicurativi obbligatori e alla elaborazione giurisprudenziale, senza che alcuna delle norme proposte contrasti con quelle contenute nel progetto di riforma generale delle pensioni.

Passando all'esame dettagliato dell'articolo proposto, è da segnalare, anzitutto, la importante e qualificante disposizione, contenuta nell'articolo 1, relativa alla valorizzazione dei periodi militari.

Si è dato ingresso, infatti, con espressa formulazione, alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio militare resi dagli iscritti alle Casse pensioni, purchè i periodi stessi non siano già

stati utilizzati in pensione presso lo Stato od altra gestione assicurativa ovvero non siano altrimenti già riconosciuti utili.

In sostanza, con l'articolo 1, i periodi militari, già riconosciuti da tempo gratuitamente utili sia dallo Stato che dall'INPS e da altri istituti, divengono tali anche per gli iscritti alle Casse pensioni, che erano finora tenuti a richiederne la valutazione a titolo oneroso. Tutto ciò si rende ancora più urgente, alla luce dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che riconosce l'utilità gratuita del servizio militare nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, anche ai fini della buonuscita e della progressione di carriera.

Quanto all'articolo 2, con il comma 1 vengono estese ai pensionati delle Casse amministrate (come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15 del 12 febbraio 1980) le norme contenute nei primi 3 commi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, col quale è stato approvato il testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

In particolare le condizioni per il diritto a pensione da parte della vedova del pensionato sono state agevolate con le disposizioni predette, in base alle quali il diritto della vedova sussiste purchè il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età e, se contratto successivamente, la differenza di età tra i coniugi non superi i 25 anni, ferma restando la durata minima del matrimonio, di almeno due anni.

Nel comma 2 si prevede che la perdita della cittadinanza italiana non costituisce perdita del diritto al trattamento di quiescenza. Anche questa è una norma di adeguamento all'ordinamento statale.

Infine, con il comma 3, viene esteso ai titolari di pensioni a carico degli istituti di previdenza, residenti all'estero, il diritto alla indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, in analogia a quanto già previsto per i pensionati dello Stato.

L'articolo 3 riguarda modifiche di dettaglio agli attuali ordinamenti delle Casse in materia

di arrotondamenti dei periodi utili a pensione e di importi delle pensioni stesse.

Con il comma 1 dell'articolo 4 viene soppressa, ferme restando le iscrizioni già verificate, la disposizione relativa alla iscrizione facoltativa alle Casse pensioni, nel presupposto che le vigenti norme concernenti la totalizzazione dei periodi di iscrizione ad altre gestioni previdenziali rendono ormai superata la disposizione di cui trattasi.

Il comma 2 ha lo scopo di ricondurre la situazione previdenziale di particolari categorie di dipendenti nell'ambito della normativa di carattere generale relativa alla sfera di operatività delle varie gestioni.

Viene così ripristinato l'obbligo di iscrizione alla Cassa per i sanitari del personale laureato in medicina e chirurgia che, per la particolare natura dell'attività svolta, era stato iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti di enti pubblici.

Con l'articolo 5 si apportano modifiche ed integrazioni in ordine alla compilazione dei bilanci tecnici nonché all'istituzione ed ai compiti delle Commissioni di studio. Viene prevista la compilazione biennale dei bilanci tecnici e si demanda a due apposite Commissioni di studio il compito del relativo esame.

Sensibili semplificazioni ed adeguamenti vengono introdotti con gli articoli dal 6 al 9 circa le procedure ed i periodi a riscatto ed a ricongiunzione.

Con l'articolo 6, relativo ai riscatti, si è reso certo ed univoco il termine per la presentazione delle istanze di riscatto, assumendo quale data di presentazione, quella di spedizione della raccomandata, e ciò con innegabile vantaggio, in presenza dei connessi termini di decadenza. Contestualmente, viene introdotto l'istituto della reiezione della richiesta stessa quando l'iscritto, nonostante la diffida a provvedere, lasci inutilmente trascorrere il termine assegnatogli per trasmettere la documentazione di rito.

Con l'articolo 7 (comma 1) si provvede ad una indilazionabile finalità perequativa nei confronti dei dipendenti in servizio, consentendo a tutti la valutazione, ai fini pensionistici, dei corsi di formazione professionale, oggi concessi soltanto a date categorie di operatori del comparto Sanità.

I riscatti, condizionati a specifici requisiti, e in particolare al conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto, sono a totale carico dei richiedenti, che dovranno versare il corrispondente premio del riscatto oneroso.

Con i due commi successivi sono parificati, per gli iscritti di tutte le Casse, il riscatto dei periodi di assistentato volontario e della iscrizione agli albi professionali (se richiesta per l'ammissione al posto ricoperto) già riconosciuti da pronunce costituzionali ovvero da precedenti norme.

Con il comma 4 viene dettata una norma di sanatoria, che consente, ai dipendenti che abbiano ottenuto il distacco presso organizzazioni sindacali per svolgere il loro mandato, il riscatto del periodo di aspettativa che non sia coperto da alcuna forma di contribuzione. Anche in questo caso tali periodi sono a totale carico dei richiedenti, tenuti a versare il premio del riscatto oneroso.

Con l'articolo 8, in tema di ricongiunzione ai sensi della legge n. 29 del 1979, vengono introdotte semplificazioni procedurali analoghe a quelle previste, per i riscatti, dall'articolo 6 del testo in esame. Considerato poi che, per il personale amministrato dagli istituti di previdenza, il limite di età per il collocamento a riposo è identico sia per gli uomini che per le donne, si ritiene giusta, per il calcolo degli oneri di ricongiunzione, l'applicazione della tabella più favorevole per entrambi i sessi, e cioè quella prevista dal decreto ministeriale 27 gennaio 1964 relativamente al personale maschile.

Inoltre, l'articolo 9 dispone una più razionale disciplina, per quanto attiene al recupero delle somme a carico dei superstiti aventi diritto a pensione, dovute a titolo di contributo di riscatto o di ricongiunzione, nei casi in cui l'interessato abbia prodotto domanda prima della cessazione dal servizio e sia morto in servizio oppure in pensione prima di poter scegliere le modalità di pagamento.

Relativamente alle pensioni, l'articolo 10 prevede una sensibile semplificazione istruttoria per i trattamenti di quiescenza che presuppongono l'esigenza della condizione di inabilità, semplificazione tanto più necessaria in quanto, dato il carattere costitutivo della

pronunzia del consiglio di amministrazione, non è possibile per essi la concessione di un immediato trattamento provvisorio di pensione.

Viene pertanto istituito, direttamente presso il consiglio di amministrazione, un comitato tecnico di cui fanno parte medici designati dal Ministero della sanità, che provvedono ad esprimere il parere tecnico-sanitario, in luogo del ricorso ad organi esterni, che oggi comporta lunghe e defatiganti attese.

In proposito, vale precisare che, fermi gli imprescindibili accertamenti medico-legali che rimangono devoluti alle competenti prefetture, il nuovo organo tecnico-sanitario pur nella realizzata semplificazione assolverà esattamente le funzioni ora esplicate dal collegio medico-legale del Ministero della sanità, includendo medici nello stesso ufficio.

Con il vantaggio che lo stesso accertamento medico-legale verrà operato, oltre che per gli attuali casi di inabilità assoluta e permanente, anche per le ipotesi di inabilità specifiche, che ora ne sono carenti.

Particolare attenzione meritano le disposizioni contenute nell'articolo 11, attinenti al limite di tempo previsto per la domanda di trattamento privilegiato e dirette anche alla estensione, ai titolari di pensione di privilegio a carico delle Casse pensioni, dei benefici di cui già usufruiscono i pensionati statali. In particolare, il vigente termine di tre anni per la presentazione della domanda di pensione di privilegio viene elevato a cinque anni, che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di impiego o di morte dell'iscritto, mentre una perfetta corrispondenza di benefici a favore di categorie appartenenti al settore del pubblico impiego è realizzata con l'estensione, anche ai pensionati delle Casse amministrate, del trattamento speciale spettante alla vedova e agli orfani di titolare di pensione privilegiata di prima categoria.

In materia di trattamento di quiescenza spettante ai familiari del pensionato, la relativa disciplina ha assunto, nello schema, una configurazione omogenea, nel senso che le condizioni per l'acquisto del diritto sono stabilite nei riguardi di ciascun soggetto in relazione alle diverse categorie di aventi causa.

È infine di rilievo, secondo quanto disposto dall'ultimo comma, l'estensione ai titolari di

pensione privilegiata di prima categoria degli assegni accessori, previsti dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13 per i grandi invalidi per il servizio dello Stato.

Con l'articolo 12 si stabilisce un trattamento provvisorio di pensione più favorevole, elevando dal 90 al 95 per cento l'aliquota del presunto importo della pensione spettante.

Con l'articolo 13 vengono eliminate lacune ed incertezze rilevate nella precedente normativa relativa agli orfani. In particolare, viene esplicitamente stabilito che l'equiparazione ai figli legittimi dei figli naturali riconosciuti è operante anche per i figli naturali giudizialmente dichiarati a norma del codice civile ed, infine, si chiarisce anche che gli affiliati e gli adottivi hanno diritto al trattamento di quiescenza semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

È da segnalare altresì, al comma 2, il recepimento in favore degli orfani di iscritti alle Casse pensioni della recente disposizione di legge vigente per gli organi dei dipendenti statali, in base alla quale sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o istituti superiori.

Con l'articolo 14, al fine di adeguare la legislazione delle Casse pensioni all'ordinamento pensionistico statale, si è ravvisata l'opportunità di recepire le disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092, del 1973, riguardanti il diritto a pensione dei genitori e dei collaterali, nonchè quella dell'articolo 87 (primo comma) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, relativa al consolidamento del trattamento di reversibilità del coniuge superstite. Per quanto riguarda, inoltre, la sussistenza e la cessazione delle condizioni richieste, si è tenuto conto di quanto disposto in materia dall'articolo 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica, e dall'articolo 30 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha modificato l'ultimo comma del suddetto articolo 86.

Sempre in tema di trattamenti di quiescenza, l'articolo 15 provvede ad altra benefica semplificazione, con l'abrogazione dell'istituto della indennità *una tantum* e del cumulo dei servizi

ex articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 143 del 1946, ferma restando ogni altra tutela per gli iscritti.

Infatti, il processo evolutivo del sistema previdenziale, finalizzato a far acquisire da parte degli interessati il trattamento di quiescenza nella forma di pensione mediante la totalizzazione dei servizi o con la ricostituzione della posizione previdenziale INPS, ha reso privo di rilevanza sostanziale l'istituto dell'indennità *una tantum*, che viene ora abrogato. Analogamente, si provvede all'abrogazione del cumulo dei servizi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 143 del 1946, anche tenendo conto delle recenti pronunzie della Corte costituzionale e della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Una nuova disciplina in materia di ricorsi amministrativi è contenuta nell'articolo 16. La disposizione in esame, che riguarda i ricorsi per l'iscrizione alle Casse pensioni e per la retribuzione annua contributiva, attribuisce al consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza la competenza a decidere definitivamente in prima istanza, fermi restando gli ulteriori mezzi di impugnativa giurisdizionale previsti a tutela degli interessati.

Da segnalare, in modo particolare, l'articolo 17, che è di importanza determinante per l'efficienza e la funzionalità delle Casse pensioni, prevedendo la riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza, al fine di consentire alla gestione, che già dispone di autonomia finanziaria e di bilancio, anche una maggiore autonomia operativa.

I criteri direttivi della delega, precisati dallo stesso articolo, sono preordinati all'adeguamento degli ordinamenti normativi per le prestazioni di competenza, alla semplificazione delle procedure, alla determinazione di criteri che dovranno seguire gli enti datori di lavoro nel fornire informazioni per quanto concerne gli iscritti (anche mediante collegamento e meccanismi di elaborazione automatica dei dati), alla migliore utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica, ad una struttura organica e funzionale della gestione più idonea alla situazione delle attività istituzionali, alla istituzione di due appositi ruoli per il sistema informativo e per la gestione patrimoniale immobiliare, all'adeguamento delle contabilità ed alla «deregulation» della normativa.

In base all'articolo 18, i decreti delegati saranno emanati previo parere della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

L'articolo 19 prevede la possibilità di variare il saggio di interesse sui mutui e sulle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione.

Infine, l'articolo 20 prevede nuove possibilità di impiego dei fondi patrimoniali degli istituti di previdenza.

L'emananda legge non determinerà oneri a carico dell'erario, in quanto l'incidenza finanziaria trova copertura integrale nelle disponibilità delle Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il testo è analogo a quello del disegno di legge n. 928 Senato, presentato nella IX legislatura e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Servizi militari)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi di servizio militare sono computati, a domanda, con onere a carico delle predette Casse pensioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 2.

(Requisito per il diritto a pensione)

1. Le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, si applicano relativamente ai matrimoni contratti nello stato di quiescenza dagli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.

2. La perdita della cittadinanza italiana non comporta, per gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, la perdita del diritto al trattamento di quiescenza diretto o di reversibilità.

3. L'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spetta anche ai titolari di pensione a carico degli istituti di previdenza residenti all'estero.

Art. 3.

(Arrotondamento)

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della parte del trattamento di quiescenza nella forma della pensione contemplata dalla lettera *a*) dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1965, n. 965, tutti i periodi utili si computano in anni e mesi, trascurando la frazione di mese non superiore ai quindici giorni e computando per un mese quella superiore.

Art. 4.

(Iscrizioni)

1. L'articolo 21 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Le disposizioni contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi alla predetta data.

2. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia oppure un veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purchè la laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera. È abrogata ogni disposizione incompatibile con la norma contenuta nel presente comma.

Art. 5.

(Bilanci tecnici e Commissioni di studio)

1. I bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per le pensioni ai sanitari sono compilati ogni due anni.

2. Il primo bilancio tecnico della Cassa per le pensioni ai sanitari, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è compilato con riferimento alla situazione tecnico-finanziaria riferita al 1° gennaio 1989.

3. I bilanci tecnici della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono compilati con riferimento alle rispettive situazioni tecnico-finanziarie riferite al 1° gennaio 1990.

4. L'esame dei bilanci tecnici delle suddette Casse e delle conseguenti proposte, al Ministro del tesoro, di variazione alle norme dei rispettivi ordinamenti è affidato a due Commissioni, incaricate una per i bilanci della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e l'altra per il bilancio della Cassa per le pensioni ai sanitari.

5. Le Commissioni di cui al comma 4 sono nominate con decreto del Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti.

Art. 6.

(Riscatti)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal servizio.

2. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine sopraddetto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

3. Come data di presentazione della domanda di riscatto si considera la data di spedizione della raccomandata.

4. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

5. L'iscritto che, entro un anno dalla eventuale richiesta istruttoria della Direzione generale degli istituti di previdenza, non trasmette

la documentazione, è diffidato a provvedere, con assegnazione del termine di novanta giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della domanda di riscatto.

Art. 7.

(Periodi riscattabili)

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di partecipazione ai corsi di formazione professionale svolti dopo il compimento del diciottesimo anno di età, aventi la durata minima di un anno e riconosciuti dallo Stato per il conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali, ove richiesti come condizione necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che abbiano ottenuto distacco presso le organizzazioni sindacali, senza retribuzione e con interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a riscattare il relativo periodo di aspettativa, ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 8.

(Ricongiunzione)

1. Le domande di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, debbono essere presentate alle Casse pensioni degli istituti di previdenza a mezzo di lettera raccomandata. La relativa data di spedizione si considera come data di presentazione della domanda.

2. Per le domande di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, concernenti il personale maschile, anche per i dipendenti di sesso femminile.

Art. 9.

(Oneri per i superstiti)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di domande di riscatto o di ricongiunzione di servizi o periodi presentate anteriormente alla data di cessazione dal servizio, qualora la morte dell'interessato sia avvenuta prima che lo stesso abbia potuto scegliere le modalità di pagamento del contributo di riscatto ed i superstiti aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità non intendano rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto o della ricongiunzione, il relativo contributo, rateizzato nella misura massima consentita, viene recuperato:

a) fino alla concorrenza delle somme dovute a titolo di pensione diretta, mediante ritenuta dell'importo dei contributi rateali che sarebbero scaduti dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto o di ricongiunzione fino alla data di morte;

b) mediante ritenuta, sulle intere prime rate della pensione di reversibilità a favore dei superstiti, della metà dell'eventuale importo residuale, risultante dopo l'applicazione del procedimento di cui alla lettera a).

2. Qualora la cessazione dal servizio dell'iscritto sia avvenuta per morte, il contributo di riscatto o per la ricongiunzione, nella misura pari alla metà, viene recuperato mediante ritenuta delle intere prime rate di pensione indiretta.

3. L'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è soppresso.

Art. 10.

(Trattamento per inabilità)

1. Per le domande di pensione, che richiedano la sussistenza della condizione della inabilità, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza delibera, sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecuti-

va con provvedimento del direttore generale degli istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero, designati dal Ministero della sanità, e da un rappresentante del consiglio di amministrazione predetto. Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un impiegato degli istituti di previdenza appartenente ad un livello non inferiore all'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti dalla richiamata delibera del consiglio di amministrazione e corrisposti a carico del bilancio degli istituti di previdenza.

Art. 11.

(Trattamenti privilegiati)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di reversibilità deve essere presentata, a mezzo lettera raccomandata, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo dalla data di morte del dante causa.

4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di reversibilità.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di reversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.

7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.

8. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico della Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità e nella misura previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 12.

(Trattamento provvisorio di pensione)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e dall'articolo 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, può essere attribuito nella misura del 95 per cento della pensione spettante.

Art. 13.

(Orfani)

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purchè la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 14.

(Pensioni indirette o di reversibilità)

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di reversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere. Qualora le dette condizioni vengano meno, il trattamento è revocato.

2. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonchè il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

3. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un'età superiore a sessanta anni.

4. La pensione spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in favore della madre.

Art. 15.

(Indennità una tantum e cumulo dei servizi)

1. Per le cessazioni dal servizio decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto della indennità *una tantum* in luogo di pensione, disciplinato dagli articoli 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379, 7 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, e 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni, è soppresso.

2. È soppresso, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Ricorsi amministrativi)

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per

questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.

2. Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

4. Sono abrogati gli articoli 28 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 20 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e 19 del regolamento riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295.

Art. 17.

(Delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, potenziando, anche attraverso il riconoscimento di una maggiore autonomia operativa, la Direzione medesima ed il consiglio di amministrazione degli istituti, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi seguenti:

a) adeguamento degli ordinamenti normativi nella materia dei trattamenti di quiescenza degli iscritti alla Casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza, alla più recente evoluzione della legislazione previdenziale;

b) semplificazione delle procedure amministrative, da attuarsi anche attraverso un idoneo decentramento funzionale presso le Direzioni provinciali del tesoro, volta ad accelerare la liquidazione delle prestazioni agli aventi diritto ed a snellire lo svolgimento

delle altre attività istituzionali, con possibilità di individuare le liquidazioni definitive da decentrare alle Direzioni provinciali del tesoro, anche con la fissazione di limiti alle somme da erogare o con il riferimento agli enti datori di lavoro;

c) determinazione delle procedure necessarie perchè gli enti datori di lavoro facciano pervenire ogni anno agli istituti di previdenza le informazioni riguardanti il trattamento normativo ed economico del personale iscritto, servendosi anche di collegamenti e meccanismi di elaborazione automatica dei dati, e attribuzione al Ministro del tesoro della facoltà di disciplinare, di concerto con i Ministri competenti per materia, la materia delle responsabilità degli amministratori degli enti per l'inosservanza delle presenti norme;

d) utilizzazione più efficace del sistema di elaborazione automatica dei dati, anche in collegamento con i sistemi informativi della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro, della Tesoreria centrale dello Stato, della Banca d'Italia, quale titolare del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, e dell'INPS;

e) previsione, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme emanate in attuazione della presente delega, possano essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari;

f) potenziamento dei servizi delle Direzioni provinciali del tesoro funzionalmente dipendenti dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, attribuendo ad esse anche la piena gestione del patrimonio immobiliare nelle rispettive province, ferma restando la vigilanza della Direzione generale predetta; adeguato rafforzamento, a tal fine, dei reparti operanti presso le Direzioni provinciali del tesoro per lo svolgimento dei servizi degli istituti di previdenza; possibilità di effettuare, con provvedimenti del Ministro del tesoro, gli occorrenti spostamenti di organico, da quello centrale a quello periferico, entro il limite massimo delle unità assegnate ai servizi degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

g) realizzazione di una struttura organica e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza articolata in relazione alle

esigenze delle attività istituzionali e dotata di un ruolo specifico per il sistema informativo e di ruolo specifico per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà delle Casse amministrate, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dell'Amministrazione del tesoro, che restano invariate; previsione in tale ambito di un'adeguata disciplina concernente:

1) l'estensione al sistema informativo degli istituti di previdenza della normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

2) la determinazione dei casi in cui il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza può deliberare l'affidamento, a ditte o società specializzate, della gestione o della manutenzione di immobili di proprietà delle Casse amministrate, fermi restando la vigilanza ed il controllo degli organi tecnici dell'Amministrazione;

h) adeguamento della contabilità della Direzione generale degli istituti di previdenza a quella degli enti del settore pubblico allargato, anche per quanto riguarda i documenti di bilancio concernenti le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali della Casse amministrate.

Art. 18.

(Emanazione delle norme delegate)

1. I decreti previsti dall'articolo 17 sono emanati previo parere della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

2. Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 17 qualora il parere previsto dal comma 1 non sia espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Art. 19.

(Sovvenzioni agli iscritti)

1. Il saggio d'interesse sulle sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, può

essere variato con le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442. La variazione si applica alle sovvenzioni il cui provvedimento concessivo è emesso dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto ministeriale.

Art. 20.

(Impieghi dei fondi patrimoniali)

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima, sono aggiunte le seguenti:

a) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

b) quote di partecipazione al capitale di istituti di credito di diritto pubblico;

c) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulta iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, purchè assistiti da garanzia regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del tesoro;

d) quote di fondi di investimento.